

## L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ

L'eredità si acquista con l'accettazione da parte del chiamato. Vi sono due tipi di accettazione: pura e semplice o con beneficio d'inventario.

Con l'accettazione pura e semplice l'erede subentra in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi trasmessi dal defunto e, pertanto, l'erede risponde dei debiti del defunto anche con i PROPRI BENI, qualora i beni ereditati non fossero sufficienti a soddisfare i creditori del defunto.

Tale eredità detta anche successione a titolo universale dà luogo alla CONFUSIONE TRA IL PATRIMONIO DEL DEFUNTO e quello DELL'EREDE determinando un SOLO PATRIMONIO.

L'accettazione fatta con BENEFICIO DELL'INVENTARIO ricorre quando l'erede intende impedire la confusione tra il suo patrimonio e quello del defunto, al fine di evitare le conseguenze economiche negative derivanti da un patrimonio del de cuius in cui si teme che l'attivo sia inferiore al passivo e, quindi, l'erede NON è tenuto al pagamento dei DEBITI EREDITARI oltre il valore dei beni a lui pervenuti; peraltro l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il defunto.

L'eredità devoluta agli incapaci assoluti e relativa (minori, interdetti, inabilitati, minori emancipati) e alle persone giuridiche deve essere accettata solamente con BENEFICIO D'INVENTARIO (art.471-473).

La Legge prescrive che l'accettazione con beneficio d'inventario debba essere fatta mediante DICHIARAZIONE ricevuta da un notaio o da un cancelliere del Tribunale nel cui circondario si è aperta la successione, nonchè trascritta (entro 30 giorni) nei registri immobiliari del luogo di apertura della successione, e iscritta nel registro delle successioni.

La legge, inoltre, stabilisce termini particolari per l'accettazione beneficiata, ovvero - se il chiamato è nel POSSESSO dei beni ereditari, è tenuto ad inventarli entro 3 mesi dall'apertura della successione e deve decidere se accettare o rinunciare nei 40 giorni successivi.  
- Se il chiamato NON è nel possesso dei beni ereditari può accettare con beneficio finchè NON sia prescritto il diritto di accettazione, a meno che non sia stata esercitata contro di lui la fissazione di un termine per l'accettazione (art. 481 cod. civile).